COMUNE DI BUDDUSÒ

PROVINCIA DI SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Piazza Fumu-Mossa n° 3 - 07020 Buddusò

C.F. 81000470906 - P.IVA 00131450900

Tel. 079/7159003

mail: segreteria@comunebudduso.ss.it

PEC: protocollo@pec.comunebudduso.ss.it

PATTO DI INTEGRITÀ

Stazione appaltante: Comune di Buddusò (SS)

Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00

delle attività di cui alla Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". CIG 9520401371 CUP *J61F22000440006*

Ambito di applicazione

1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Buddusò adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. N. 50/2016.

2) Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra il Comune di Buddusò e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.

4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale" Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune di Buddusò approvato con la delibera G.C. n. 51/2016 e pubblicato sul sito web dell'ente www.comunebudduso.ss.it , e al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.lgs. N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, nonché al Piano triennale per la prevenzione della corruzione per gli anni 2019, 2020 e 2021 approvato con la delibera G.C. n 12 del 30.01.2019

Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1) L'operatore economico

a) dichiara di non aver fatto ricorso, e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta delcontraente;

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predettanormativa;

e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terziditurbareodistorcerelefasidellaproceduradiaffidamentoedell'esecuzionedelcontratto;

f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazionemedesima;

g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla poliziagiudiziaria;

2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione delcontratto.

Art. 3
Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1) I responsabili incaricati del Comune di Buddusò, in qualità di rappresentanti dell'Amministrazione aggiudicatrice, si obbligano e siimpegnano:

a) a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento Comunale,e al DPR n.62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del Dlgs. N. 165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;

b) a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta delcontraente;

c) a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;

d) a non richiedere, a non accettare e a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.

f) a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione diappartenenza.

g) qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla poliziagiudiziaria.

h) all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n.39/2013;

i) a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e la dichiarazione con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazioneabituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore oagente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o dirappresentanza
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità econvenienza.

2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4
Violazione del Patto di integrità

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;

b) la risoluzione di diritto del contratto;

c) escussione totale o parziale dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.

2) La violazione degli obblighi di cui al presente Patto e l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contradditorio con l'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici;

3) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c.1 lett. a),b),c),d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dal Comune di Buddusò per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento definitivo di applicazione della sanzione. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b) c) e d) e per le medesime violazioni si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dal Comune di Buddusò per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento definitivo di applicazione della sanzione.

Il Comune di Buddusò si riserva di chiedere, ai sensi dell'art. 1382 del C.C., il risarcimento del maggior danno effettivamente subito ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2 lett. c) del presente articolo.

Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento dell'ufficio comunale appaltante, le stesse saranno accertate dalla commissione regionale prevista nelle linee giuda sul whistelblowing allegate alla deliberazione di Giunta Regionale n. 30/15 del 16.06.2015 e le sanzioni saranno applicate dall'organismo ad essesuperiore.

Il Comune di Buddusò si riserva di segnalare all'A.N.A.C. per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 e 38 c. 1 ter) del D.lgs.163/2006.

Art. 5
Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla regione Sardegna.

Art. 6
Sottoscrizione obbligatoria del Patto di integrità

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dallagara.

Art.7

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data:

_____, _____

L'operatore economico

Timbro e Firma

_____

L'Amministrazione appaltante
F.to digitalmente
Dott.ssa Liberina Manca

LIBERINA
MANCA
30.11.2022
13:01:44
GMT+01:00